

# COMUNE DI MONTECASSIANO

## STATUTO

Testo coordinato contenente le ultime modifiche ed integrazioni introdotte dalla deliberazione consiliare n. 26 el 3.5.1999.

### TITOLO I AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE

#### Art. 1 Comune

1. Il Comune é l'Ente autonomo locale che rappresenta la propria comunità , ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile sociale ed economico, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato e dal presente Statuto.
2. Esercita le funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi dello Stato e dalla Regione.

#### Art. 2 Territorio, gonfalone, stemma

1. Il territorio del Comune, individuato e perimetrato nell'allegata planimetria, ha un'estensione di Kmq. 32,99 e confina con il territorio comunale di Montefano, Appignano, Macerata e Recanati.
2. Il Comune ed i suoi Organi hanno sede nel Capoluogo.
3. Il Comune ha lo stemma ed il gonfalone di cui ai bozzetti allegati al presente Statuto.
4. Il regolamento ne disciplina il loro uso.

#### Art. 3 Albo pretorio

1. Nel palazzo comunale, in luogo accessibile al pubblico, é individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, nonché per le comunicazioni ai cittadini.
2. Il Segretario comunale é responsabile della pubblicazione.
3. Il Comune assicura l'informazione ai cittadini dei principali atti amministrativi nelle forme più opportune.

#### Art. 4 Polizia municipale

1. Il Comune, nell'ambito del suo territorio e delle proprie competenze, promuove l'ordinata convivenza ed assicura l'osservanza delle sue prescrizioni attraverso il corpo di polizia municipale, organizzato con apposito regolamento.

#### Art. 5 Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo della sua comunità ispirandosi ai valori della Costituzione.

2. A tal fine, il Comune, nel rispetto delle leggi e dello Statuto:

a) tutela il diritto alla vita, la persona e la famiglia e rimuove gli ostacoli che di fatto impediscono la crescita singola e comunitaria di tutti i cittadini e di tutti coloro che si insediano nel territorio comunale;

b) promuove la parità giuridica, sociale ed economica tra uomo e donna;

c) promuove la migliore qualità della vita attraverso servizi sociali, economici, culturali e sportivi;

d) cura l'armonico sviluppo della città e del territorio, la valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale attraverso la salvaguardia e il corretto uso dell'ambiente costruito e naturale, difendendo sia l'autentica origine del centro storico, promuovendone il recupero, sia l'immagine storica e peculiare delle sue propaggini esterne e dell'intero territorio agricolo;

e) cura lo sviluppo delle attività produttive;

f) favorisce una uniforme possibilità di accesso, per i cittadini dell'intero territorio comunale, alla fruizione dei servizi.

3. Il Comune:

a) collabora con gli altri soggetti di governo secondo il principio della complementarietà e sussidiarietà delle funzioni, nonché con tutti gli organismi che perseguono finalità sociali nella comunità ;

b) garantisce la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione e valorizza l'associazionismo, il volontariato e la cooperazione per accrescere la solidarietà fra i cittadini, la loro responsabilità nella gestione dei servizi, la funzionalità dei servizi stessi.

Art. 6 Funzioni

1. Il Comune è titolare di tutte le funzioni amministrative di precipuo interesse comunale.

2. Il Comune esercita le sue funzioni in collaborazione con altri Comuni o con la Provincia per garantire l'economicità di gestione.

3. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare nonché esercita le funzioni statali, regionali e provinciali ad esso delegate o attribuite, per le quali siano assicurate congrue risorse per la gestione.

TITOLO II ORGANI DEL COMUNE

Art. 7 Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 8 Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e dai Consiglieri.

1 bis. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità , determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico - amministrativo.

2. Il Consiglio comunale impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità , trasparenza e legalità ai fini di assicurare

il buon andamento e l'imparzialità .

3. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

4. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli consiglieri. L'approvazione della mozione di sfiducia determina lo scioglimento del Consiglio.

5. La prima seduta del Consiglio, da tenersi entro 10 giorni dalla convocazione, è convocata dal Sindaco nel termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione per la convalida degli eletti e per la comunicazione dei componenti la Giunta e la proposta degli indirizzi di governo da parte del Sindaco.

6. Il Consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati al Comune.

#### Art. 9 Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Il Consiglio comunale, nell'adozione degli atti fondamentali, adotta il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

3. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla azione da svolgere.

#### Art. 10 Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, di norma almeno 6 volte l'anno, il quale, a tal fine, stabilisce l'ordine del giorno e la data.

2. Il Sindaco dovrà procedere alla convocazione del Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri in carica, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste. A tal fine i richiedenti allegano alla istanza il testo delle proposte di deliberazione o delle mozioni da discutere.

3. Le modalità ed i termini di convocazione sono stabiliti nell'apposito regolamento.

4. L'elenco degli oggetti da trattare nella seduta del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato nell'Albo Pretorio almeno il giorno precedente quello stabilito per la seduta.

#### Art. 11 Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione, nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche.

#### Art. 12 Attribuzione delle commissioni consiliari

1. Il compito principale delle commissioni permanenti é l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio, al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'Organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali é l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

3. Il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni saranno disciplinate dal regolamento.

#### Art. 12 bis Commissioni d'inchiesta

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, può istituire al suo interno commissioni d'indagine sul l'attività amministrativa del Comune.

2. Esse sono costituite dai capigruppo delle forze politiche presenti in Consiglio.

3. Le funzioni di presidente saranno svolte dal componente eletto nel proprio seno, alla prima seduta della commissione.

4. La commissione é tenuta a trasmettere al Sindaco l'esito delle indagini e con tale adempimento cessa di esistere. Le relative sedute sono segrete e possono essere chiamate per conoscere fatti e circostanze su: il Segretario comunale, gli assessori ed il personale dipendente. Il relativo regolamento disciplina più compiutamente l'istituto.

#### Art. 13 Consiglieri

1. L'elezione, il numero, la posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge.

2. Essi entrano in carica all'atto della proclamazione ed in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione, che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19.3.1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18.1.1992, n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

#### Art. 14 Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa, di controllo e di sindacato ispettivo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

1 bis. Il Sindaco e gli Assessori da esso delegati rispondono entro 30 giorni dalla ricezione con risposta scritta o orale, a seconda della richiesta. In caso di risposta orale questa viene data nel corso della prima seduta utile del Consiglio.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, é subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

3. Ciascun consigliere é tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

4. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalita stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

#### Art. 15 Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento, e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento deve prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

#### Art. 16 Mozione programmatica

1. Il Sindaco, nella prima seduta successiva alla sua elezione, propone al Consiglio gli indirizzi generali di governo del Comune e contestualmente dà comunicazione, succintamente motivata, in ordine ai criteri di scelta del nominativo del Vice Sindaco e degli altri componenti la Giunta. Il documento contenente la proposta degli indirizzi generali di governo e la composizione della Giunta é depositato almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione del Consiglio, a cura del Sindaco presso l'ufficio del Segretario comunale. Il Segretario comunale, accertata la regolarità formale e la ritualità della presentazione, esprime sulla proposta il parere di cui all'art. 53, comma 1, della legge 8.6.1990, n. 142, con esclusione di ogni valutazione sui contenuti politico-programmatici dello stesso. Il Consiglio discute ed approva con unica votazione, a scrutinio palese, gli indirizzi generali di governo. Il documento programmatico approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività del Comune e la base per l'azione di controllo politico -amministrativo del Consiglio comunale. Gli indirizzi si realizzano attraverso i programmi e progetti ed i bilanci comunali e pluriennali sia nella parte ordinaria che in quella straordinaria.

2. Soppresso.

3. Detto documento programmatico é un atto fondamentale e, conseguentemente, non può subire variazioni o modifiche senza espressa pronuncia del Consiglio comunale.

#### Art. 17 Giunta comunale

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario e dei responsabili dei servizi comunali; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali approvati dal Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità , della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

#### Art. 18 Composizione della Giunta

1. La Giunta comunale é composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori pari a 4 (quattro).

#### Art. 19 Elezioni e prerogative

1. La carica di Assessore non può essere ricoperta da chi ha già svolto tali funzioni in via consecutiva negli ultimi due mandati.

2. Gli Assessori sono nominati all'interno del Consiglio Comunale.

3. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottati e adottanti, fra loro e con il Sindaco.

#### Art. 20 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta é convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

#### Art. 21 Attribuzioni

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità , nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da Organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione delle nuove tariffe;

- e) elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione delle nuove tariffe;
- f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
- g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
- h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- i) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;
- l) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalle Province, Regioni e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
- m) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
- n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
- o) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
- p) approva il piano economico di gestione;
- q) ogni altro atto che non rientra nelle competenze del Sindaco, del Segretario o dei responsabili dei servizi comunali.

3 bis. Appartiene alla Giunta il compito di collaborare con il Sindaco per la realizzazione degli indirizzi generali di governo.

4. La Giunta, in sede di adozione di una deliberazione, ha facoltà di disporre la sottoposizione all'esame dell'organo di controllo, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, della legge 8.6.1990, n. 142.

5. La Giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

6. Soppresso.

#### Art. 22 Deliberazioni degli Organi collegiali

1. Gli Organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta a porte chiuse".

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

#### Art. 23 Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19.3.1990, n. 56, come modificato dall'art. 1 della legge 18.1.1992, n. 16. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco si segue l'ordine con cui i nomi degli assessori sono stati comunicati al Consiglio.

2. Qualora il Vice Sindaco sia cessato dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa, il Sindaco provvederà alla nuova designazione, dandone comunicazione al Consiglio.

3. Se la cessazione dalla carica di Sindaco avviene per dimissioni, impedimento temporaneo, rimozione, decadenza o decesso, fino alla elezione del nuovo Sindaco le relative funzioni sono svolte dal Vice Sindaco.

#### Art. 24 Mozione di sfiducia costruttiva

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.

4. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio.

6. Soppresso.

#### Art. 25 Revoca o dimissioni degli Assessori

Soppresso.

#### Art. 26 Sindaco-competenze

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione comunale. Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso e coordinare l'attività degli altri organi comunali, dirige l'attività della Giunta mantenendone l'unità di indirizzo

politicoamministrativo e assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo approvati dal Consiglio, rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge.

2. Il Sindaco provvede a:

a) convocare e presiedere il Consiglio comunale e la Giunta,

eseguire le rispettive deliberazioni, tutelare le prerogative dei consiglieri e garantire l'esercizio delle loro funzioni;

b) esercitare le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

c) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartire le direttive al Segretario comunale, con particolare riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino la individuazione delle responsabilità e l'efficienza degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia e di comportamenti difformi dalle deliberazioni degli organi comunali, il Sindaco attiva i procedimenti previsti dai regolamenti comunali;

d) rappresentare il Comune nell'assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi. Egli può nominare per detta incombenza un proprio delegato, scelto fra gli assessori comunali dandone tempestiva comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva. Nelle stesse forme può revocare la delega nominando contestualmente il nuovo delegato;

e) promuovere la conclusione di accordi di programma e svolgere gli altri compiti connessi, di cui all'articolo 54;

f) revocare e sostituire uno o più Assessori, da dare motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;

g) vietare l'esibizione degli atti dell'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 33;

h) esercitare le azioni possessorie e cautelari nell'interesse del Comune;

i) irrogare le sanzioni disciplinari più gravi della censura, sentita la commissione di disciplina;

l) sospendere, nei casi d'urgenza, i dipendenti comunali;

m) nomina il Segretario comunale scegliendolo dall'apposito Albo.

3. Il Sindaco emana ordinanze in conformità alle leggi e ai regolamenti. Nelle materie di competenza comunale il Sindaco emana altresì ordinanze per misure eccezionali, relative a situazioni provvisorie di urgente necessità. Qualora siano stati previamente approvati piani o programmi per l'emergenza, l'ordinanza si attiene agli stessi, motivando le eventuali difformità.

4. Il Sindaco provvede inoltre, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

5. Il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, garantendo la presenza di entrambi i sessi.

5 bis. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

5 ter. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 8.6.1990, n. 142.

6. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.

7. Il Sindaco esercita altresì le funzioni lui demandate dalle leggi regionali.

8. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 8 e 9, il Sindaco si avvale degli uffici e dei servizi del Comune.

9. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio, nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione Italiana. Il Sindaco che ricusi di giurare nei termini prescritti o che non giuri entro il termine di un mese dalla comunicazione della elezione, salvo il caso di legittimo impedimento, si intende decaduto dall'Ufficio.

10. Distintivo del Sindaco é la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo Stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

11. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio; in ogni caso il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.12. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 13 trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

13. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta.

#### Art. 27 Responsabilità

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione.

#### Art. 28 Obbligo di astensione e divieto di incarichi e consulenze

1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui alla legge 30.4.1981, n.154, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta d'interesse dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche al Segretario comunale.

### TITOLO III PARTECIPAZIONE ED ACCESSO

#### Art. 29 Libere forme associative

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, e dell'articolo

7, comma 5, della legge n. 142 del 1990, riconosce le organizzazioni di volontariato, le associazioni che perseguono senza scopo di lucro finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio culturale, artistico e turistico, anche mettendo loro a disposizione le strutture e i mezzi occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni aventi rilevanza sociale, compatibilmente con le disponibilità dell'Amministrazione.

2. Le organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1, ai fini di intrattenere rapporti con il Comune ed avere accesso alle strutture ed ai servizi comunali, dovranno essere costituite ai sensi delle vigenti normative e devono essere iscritte all'apposito albo comunale.

3. Per essere iscritte all'albo le associazioni devono prevedere la libertà di adesione e di recesso, garantire la pubblicità degli atti e dei registri. All'iscrizione provvede il Segretario comunale previo accertamento dei requisiti suddetti e provvede altresì all'aggiornamento periodico e alla conservazione dell'albo.

4. Le associazioni iscritte hanno diritto di assumere tutte le informazioni sullo stato degli atti, di intervenire nei procedimenti in

cui sono interessate e di fornire autonomamente proposte, pareri, suggerimenti, rilievi tendenti a conseguire una migliore amministrazione degli interessi locali ai sensi del successivo articolo 30, comma 2.

#### Art. 30 Organismo di partecipazione delle libere forme associative

1. Il Comune, nel quadro di una azione tendente alla partecipazione dei cittadini singoli ed associati alle scelte e alla vita dell'Ente, costituisce una commissione consultiva della quale faranno parte tutte le associazioni, gruppi di cittadini organizzati e rappresentanti di Enti pubblici e privati, economici e non, con lo scopo di effettuare la consultazione obbligatoria non vincolante in occasione dell'approvazione del bilancio annuale, dell'assunzione o dismissione dei principali servizi, dell'adozione dei principali atti programmatici dell'Ente a valenza pluriennale, della presentazione ed approvazione del conto consuntivo.

2. I gruppi sociali saranno individuati in base al principio della rappresentatività e le modalità, i tempi, l'accertamento della rappresentatività, la tenuta dell'apposito registro di accreditamento nonché le forme di convocazione, l'organizzazione delle riunioni e la formazione dei pareri saranno stabilite in un apposito regolamento.

#### Art. 31 Diritto d'istanza, petizione e proposta

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge n.142/1990, promuove idonee forme di partecipazione sulle principali questioni da sottoporre all'esame degli Organi

comunali, attraverso consulte di associazioni, assemblee zonali o generali e ogni altra forma ritenuta idonea.

2. I cittadini singoli o associati possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di 30 giorni dal loro ricevimento. Il Sindaco é tenuto a darne comunicazione ai capigruppo.

#### Art. 32 Proposte di iniziativa popolare

1. Un quinto dei cittadini elettori del Comune può presentare al Consiglio proposte per l'adozione di atti amministrativi, nell'ambito delle sue competenze, nella forma della deliberazione e con la indicazione della relativa copertura finanziaria.

2. Il Consiglio, previa tempestiva convocazione da parte del Sindaco, é tenuto a pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento.

3. Il regolamento disciplina le modalità per la presentazione e le procedure per il loro esame.

#### Art. 33 Diritto di accesso e d'informazione

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 e 4, della legge n. 142/1990, assicura il diritto di accesso e informazione secondo lo specifico regolamento.

2. Tutti gli atti del Comune, degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli che debbono restare segreti per espressa indicazione di legge o del regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 24 della legge n. 241/1990.

3. Presso apposito ufficio comunale devono essere tenuti a disposizione dei cittadini le raccolte di tutte le serie della Gazzetta Ufficiale, del Bollettino Ufficiale della Regione Marche, del Foglio Annunzi Legali della Provincia, del presente Statuto e di tutti i regolamenti comunali.

4. Tutti i cittadini e le associazioni hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli Organi del Comune, degli enti ed aziende dipendenti.

5. Il regolamento individua le categorie degli atti e dei provvedimenti sottratti all'accesso.

6. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi indicati dai regolamenti. Il rilascio di copia é subordinato al rimborso del costo di produzione, salve le disposizioni sul bollo e sui diritti di legge.

7. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta al Sindaco.

8. Il Sindaco può differire l'accesso ai documenti, salve le ipotesi di cui al comma 5, fino alla emanazione del provvedimento qualora la conoscenza di essi possa ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. In tale caso, entro 10 giorni dalla richiesta, va comunicata per iscritto tale circostanza.

#### Art. 34 Referendum consultivo

1. Il Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 142/1990, può indire referendum consultivi su materie esclusivamente comunali di valenza e di interesse generale.

2. Il referendum non deve aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto e può essere richiesto da almeno il 20% dei cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto la maggiore età .

3. Per ciascun anno non potrà effettuarsi più di un referendum.

4. Per la validità del referendum é necessaria la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto al voto.

5. L'ammissibilità del referendum viene stabilita da un comitato di garanti presieduto dal Difensore civico e composto dal Sindaco e dal Segretario comunale.

6. Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito del referendum, la Giunta municipale é tenuta a presentare al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto la materia sottoposta al referendum.

Il Consiglio comunale é tenuto entro 60 giorni a pronunciarsi.

7. Non possono essere sottoposti a referendum:

a) il bilancio comunale, le relative variazioni ed il consuntivo;

b) i tributi e le tariffe dei servizi a domanda individuale;

c) l'assunzione di mutui;

d) la formulazione di pareri e proposte ad altri Enti;

e) le espropriazioni di beni e le occupazioni d'urgenza.

8. Le modalità di svolgimento dei referendum verranno dettate da apposito regolamento.

## TITOLO IV DIFENSORE CIVICO

### Art. 35 Difensore civico

1. E' istituito l'Ufficio del Difensore civico. Il Difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale e delle aziende ed enti dipendenti.

2. All'Ufficio del Difensore civico deve essere eletta persona preferibilmente residente nel Comune che, per esperienze acquisite presso le Amministrazioni pubbliche o nell'attività svolta, offra garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità e obiettività di giudizio.

3. Il Difensore civico é eletto dal Consiglio comunale, nell'ambito di una rosa di nomi proposta dall'organismo di partecipazione di cui all'articolo 30 e dai Consiglieri comunali. L'elezione avviene nella prima seduta dopo l'elezione della Giunta municipale e per la 1<sup>a</sup> volta entro 6 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, a votazione palese, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge n. 142/1990, per l'approvazione dello Statuto. Dura in carica 5 anni e comunque fino alla prestazione del giuramento da parte del successore.

4. E' ineleggibile ed incompatibile alla carica di Difensore civico colui che:

- a) ricopre cariche pubbliche elettive;
- b) ricopre cariche e nomine in organismi di controllo (CO.RE.CO.);
- c) si trova in condizioni di ineleggibilità a Consigliere comunale;
- d) sia stato candidato nelle ultime elezioni politiche o amministrative;
- e) abbia ricoperto negli ultimi 2 anni cariche di partito;
- f) gli avvocati e i commercialisti che esercitano la libera professione, qualora la loro nomina possa dar luogo a commistioni tra funzioni pubbliche e attività privata.

5. Il Difensore civico non dovrebbe candidarsi alle elezioni amministrative prima della scadenza del mandato, anche in caso di dimissioni.

6. Prima di assumere le funzioni presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di adempiere al mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".

7. Il Difensore civico:

- a) svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli Organi del Comune;
- b) risponde alle petizioni ed istanze di cittadini, di associazioni, di enti ed organismi;
- c) ha diritto di accesso agli uffici, può chiedere l'esibizione di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento senza che gli sia opposto il segreto d'ufficio, salvi i casi di legge, può partecipare ai procedimenti amministrativi a tutela dei cittadini interessati;
- d) può interloquire direttamente con gli amministratori e con i responsabili degli uffici e dei servizi e richiedere al Sindaco provvedimenti disciplinari a carico di questi ultimi;
- e) segnala al Sindaco ed agli Organi competenti, anche di propria iniziativa, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini;
- f) può rendere pubblici i risultati della propria attività nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento, fermo il diritto-dovere di comunicazione del risultato ai cittadini richiedenti, nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone;
- g) può invitare l'Amministrazione a riesaminare atti emanati se riscontra irregolarità e vizi procedurali;
- h) invia ogni 6 mesi una relazione dettagliata sull'attività svolta, corredata di suggerimenti e osservazioni, al Sindaco, ai Capigruppo consiliari, ai revisori dei conti. La relazione è discussa dal Consiglio comunale entro 60 giorni dal deposito;
- i) è sottoposto al vincolo del segreto d'ufficio;
- l) al Difensore civico dovrà essere trasmessa, a cura del collegio dei revisori dei conti, copia della relazione di cui all'articolo 57 della legge n. 142/1990.

8. Può essere revocato prima della scadenza del mandato solo per gravi o ripetute violazioni di legge ovvero per accertata inefficienza. La mozione di sfiducia deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la elezione. Il Difensore civico inoltre è

revocato di diritto dall'incarico, se si verifica nei suoi confronti una delle situazioni che ne importerebbe la ineleggibilità o l'incompatibilità .

9. Al Difensore civico spetta una indennità mensile fino al massimo del 100% di quella prevista per il Sindaco. La misura dell'indennità é determinata dal Consiglio comunale nel provvedimento di nomina.

10. Le risorse finanziarie, il personale, le strutture tecniche e gli uffici a disposizione del Difensore civico sono determinati con specifico provvedimento della Giunta o del Consiglio, secondo le rispettive competenze.

## TITOLO V FINANZA LOCALE-BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

### Art. 36 Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

2. Il Comune ha altresì potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

### Art. 37 Bilancio e programmazione

1. Il Comune delibera entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione.

3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento.

6. Al conto consuntivo é allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

7. Il conto consuntivo deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo.

### Art. 38 Programmazione economica

1. Entro sei mesi dalla costituzione della Giunta, il Consiglio approva il programma generale dell'attività dell'Amministrazione per l'intera legislatura.

2. Il regolamento di contabilità specifica contenuti e procedure di approvazione del programma generale.

3. Il programma generale approvato dal Consiglio trasmesso alla Provincia ai fini del coordinamento della programmazione dei Comuni e del concorso alla programmazione regionale. Eventuali osservazioni, proposte di modifica o integrazione avanzate dalla

Provincia saranno esaminate dal Consiglio con la stessa procedura prevista nel regolamento di contabilità per la formazione e l'approvazione del programma generale.

#### Art. 39 Regolamenti di contabilità e per la disciplina dei contratti

1. Il Consiglio comunale approva il regolamento di contabilità , di amministrazione del patrimonio e dei contratti.
2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
3. Il regolamento di contabilità specifica tra l'altro le procedure di formazione e di approvazione degli atti di programmazione generale e settoriale, pluriennale e annuale, nonché le procedure di partecipazione e di consultazione sugli stessi atti.

#### Art. 40 Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto da tre membri.
  2. I componenti del collegio sono scelti ai sensi dell'articolo 57, comma 2, della legge 8.6.1990 n. 142. Ad essi si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile, nonché quelle specifiche previste da altre disposizioni di legge. Durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
  3. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, possono depositare proposte e segnalazioni rivolte agli Organi comunali. Possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.
  4. Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità , la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
  5. Il collegio dei revisori esercita altresì , secondo le disposizioni del regolamento di contabilità , la revisione della contabilità economica. La relazione di cui al comma precedente é corredata di una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- A tal fine il collegio può chiedere alla Giunta che vengano effettuate specifiche rilevazioni ai sensi dell'articolo 41.
6. I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono al loro dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.

#### Art. 41 Controllo di gestione

1. Il regolamento di contabilità detta norme per la rilevazione contabile dei costi degli uffici e dei servizi.
2. Le rilevazioni contabili dei costi prevedono:

a) la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità operative onde pervenire alla valutazione della efficienza e dell'efficacia della spesa articolata per uffici, servizi, programmi;

b) la elaborazione di indici di produttività .

3. La Giunta può individuare centri di costo per i quali attivare specifiche forme di rilevazione anche temporanee.

4. La Giunta allega al conto consuntivo una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia della azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

## TITOLO VI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

### Art. 42 Segretario comunale

1. Il Segretario comunale é nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, ed é scelto nell'apposito albo.

2. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli Organi del Comune, ai Consiglieri ed agli uffici.

3. Dirige e coordina l'attività amministrativa dei responsabili dei servizi e degli uffici.

4. Partecipa, senza diritto di voto, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali. E' responsabile della istruttoria delle deliberazioni e cura la loro attuazione.

5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente é parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.

### Art. 42 bis Vice Segretario comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario comunale, individuandolo in uno dei responsabili degli uffici e dei servizi in possesso della qualifica funzionale apicale.

2. Il Vice Segretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative o lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

### Art. 43 Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il regolamento organico disciplina la dotazione del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità . Il regolamento disciplina l'attribuzione ai responsabili degli uffici e dei servizi della gestione per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi dell'Ente. Il regolamento si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli Organi elettivi mentre la gestione amministrativa é attribuita al Segretario comunale ed ai responsabili dei servizi e degli uffici.

2. Il Segretario comunale ed i responsabili dei servizi e degli uffici realizzano gli obiettivi indicati dagli Organi del Comune in base ai criteri di autonomia ed economicità di gestione e secondo principi di imparzialità e trasparenza.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e della Giunta comunale. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Segretario, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

#### Art. 43 bis Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

d) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 38 della legge n. 142/1990;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario; forniscono al Segretario nei termini di cui al regolamento

di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

l) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Segretario e dal Sindaco;

m) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

n) rispondono, nei confronti del Segretario comunale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

#### Art. 44 Incarichi a tempo determinato

1. L'Amministrazione comunale può ricoprire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione.

2. Il contratto, stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, e comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, ha durata non superiore a tre anni ed è rinnovabile.

3. L'incarico comporta una retribuzione omnicomprensiva commisurata al tipo di prestazione offerta, all'orario complessivo di lavoro, nonché alle responsabilità inerenti alla funzione esercitata. Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano, in quanto possibile, le disposizioni concernenti i dipendenti non di ruolo.

4. Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale, nonché, salva diversa disciplina del contratto, quelle relative all'orario di lavoro, al congedo ed al divieto di percepire indennità.

#### Art. 45 Commissione di disciplina

1. È istituita la commissione di disciplina, composta dal Sindaco che la presiede, dal Segretario comunale e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'Ente, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

#### Art. 46 Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;

f) in altra forma espressamente prevista da specifica norma legislativa.

#### Art. 47 Aziende speciali ed istituzioni

1. L'azienda speciale é ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.

2. L'istituzione é organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e delle istituzioni sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. Le proposte di nomina degli amministratori sono corredate da un curriculum, dal quale risultano la specifica esperienza e professionalità del candidato per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti e dall'accettazione sottoscritta della candidatura.

5. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo Statuto e dai regolamenti del Comune.

7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8. Il collegio dei revisori del Comune esercita le funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto della azienda speciale prevede un'apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione e forme di controllo degli utenti sullo svolgimento dei servizi.

#### Art. 48 Attività amministrativa

1. Il Comune, conformemente al disposto dell'articolo 7, comma 4, della legge 8.6.1990, n. 142, adotterà specifico atto normativo di regolamentazione dell'attività amministrativa, secondo quanto dettato dalla legge 7.8.1990, n. 241, e dalle altre disposizioni disciplinanti i singoli procedimenti.

#### Art. 49 Pareri del segretario e dei responsabili degli uffici

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile dell'ufficio interessato e del responsabile del servizio finanziario. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

3. Il Segretario comunale é responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al responsabile dell'ufficio o del servizio interessato.

#### Art. 50 Deliberazione a contrattare e relative procedure

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del servizio ovvero da deliberazione del Consiglio o della Giunta secondo la relativa competenza, indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

2. I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni, appalti di opere, devono essere di regola preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

#### Art. 51 Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1. Lo Statuto, le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dallo inizio della pubblicazione.

3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

### TITOLO VII FORME DI COLLABORAZIONE

#### Art. 52 Forme di collaborazione - convenzioni

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri Enti pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse.

2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Il Comune collabora con lo Stato, con la Comunità Economica Europea, con la Regione, con la Provincia e con tutti gli altri Enti ed Istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.

#### Art. 53 Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni e con la Provincia un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali dall'articolo 23 della legge 8.6.1990, n.142, in quanto compatibili.
2. Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa convenzione unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
4. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal Sindaco o da un suo delegato scelto fra i consiglieri.

#### Art. 54 Accordi di programma

1. Per la definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia e della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti al Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare il tempo, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616, e, sempre che vi sia l'assenso del Comune, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie.
6. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
7. La vigilanza sulla esecuzione dell'accordo di programma, nei casi di cui al comma 1, e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti degli enti interessati, nonché dal Commissario del Governo nella Regione o dal Prefetto nella Provincia interessata, se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

#### Art. 55 Modifiche allo Statuto

1. Le variazioni dello Statuto e la sua sostituzione con un nuovo Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la

relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

## TITOLO VIII NORMA TRANSITORIA

### Art. 56 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto e le norme integrative o modificative dello stesso entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.